



# STATUTO

## TITOLO I

### *Denominazione - sede durata - scopo*

#### Articolo 1

L'Associazione con denominazione "Foresta Club" è retta dal presente Statuto.

#### Articolo 2

L'Associazione ha la sua sede in Cervaro, Frazione Foresta e con delibera del Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere altre sedi secondarie, filiali, rappresentanze in altre città d'Italia.

#### Articolo 3<sup>1</sup>

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.<sup>2</sup>

#### Articolo 4<sup>3</sup>

L'Associazione ha per scopo:

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 16 Ottobre 2009..

<sup>2</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 16 Ottobre 2009 era il seguente:  
«La durata dell'Associazione è fissata a tutto il 20 ottobre 2009, può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci».

<sup>3</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

- a) attività sociali, culturali, naturalistiche, ambientali e sportive con particolare riferimento ad iniziative sociali basate su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopo di lucro, si propone di offrire ai soci, idonei e sufficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
- b) Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico - professionale, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.
- c) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.<sup>4</sup>

## Articolo 5

L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità promuove: indagini, studi, incontri di natura sportivo - ricreativa e culturale; gestisce eventualmente punti di ritrovo, bar e attività similari e ogni attività volta alla sensibilizzazione della collettività locale e nazionale.

---

<sup>4</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

«L'Associazione ha per scopo:

- a) *attività sociali, culturali, naturalistiche, ambientali e sportive con particolare riferimento ad iniziative sociali basate su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopo di lucro, si propone di offrire ai soci, idonei e sufficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.*
- b) *Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico - professionale, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.*
- c) *Gestire punti di ritrovo, bar e attività similari»*

## *TITOLO II*

### **Articolo 6**

L'iscrizione all'Associazione avviene su domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo senza obbligo di accoglimento; il rilascio della tessera sociale al richiedente, l'osservanza degli eventuali regolamenti, delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione, configurano la qualifica di socio.

I soci si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

- a) La qualifica di socio fondatore viene conferita di diritto a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione;
- b) la qualifica di socio ordinario viene conferita con delibera del consiglio Direttivo a quelle persone o enti che si siano particolarmente distinti a livello locale, nazionale o internazionale nel perseguimento e nella diffusione degli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 7**

I soci fondatori e ordinari si impegnano a collaborare in modo fattivo e concreto per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Essi hanno diritto ad eventuali facilitazioni che l'Associazione riuscisse ad ottenere, a copia dello statuto, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi; ad una quota del fondo comune. Essi sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento della quota sociale, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività.

#### **Articolo 8**

La qualifica di socio si perde recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo - arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

### *TITOLO III*

#### *Organi dell'Associazione*

##### **Articolo 9**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, le commissioni di studio e lavoro.
- c) Arbitri.
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

##### **Articolo 10<sup>5</sup>**

Partecipano alle assemblee i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.<sup>6</sup>

##### **Articolo 11**

L'Assemblea approva il Programma generale dell'Associazione, approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo

---

<sup>5</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

<sup>6</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:  
«Partecipano alle assemblee i soci regolarmente iscritti».

biennialmente. In sede straordinaria l'Assemblea delibera su modifiche dell'atto costitutivo e al presente statuto, sullo svolgimento dell'Associazione stessa.

### **Articolo 12**

Le assemblee ordinarie e straordinarie si riuniscono presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere rese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché intervenuti o dissenzienti.

### **Articolo 13**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo anche su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio oppure da un decimo dei soci, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno affisso nei locali dell'Associazione otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre.

## Articolo 14

Per la costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si osservano le seguenti presenze e maggioranze:

- Assemblea ordinaria in prima convocazione:

presenza della metà più uno dei soci; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;

- Assemblea ordinaria in seconda convocazione:

valida qualunque sia il numero dei presenti, deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.

- Assemblea straordinaria in prima convocazione:

presenza della metà più uno dei soci, deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;

- Assemblea straordinaria in seconda convocazione:

validità qualunque sia il numero dei presenti, deliberazioni adottate con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione potranno essere indette nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima; le deliberazioni riguardanti la devoluzione totale o parziale del fondo comune nonché lo scioglimento del sodalizio potranno essere adottate solo con voto favorevole dei quattro quinti dei soci iscritti.

I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea da altri membri dell'Associazione stessa.

La rappresentanza deve essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un altro socio.

La constatazione della legale costituzione della assemblea è fatta dal Presidente.

#### **Articolo 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario ed eventualmente due scrutatori.

#### **Articolo 16**

Tutto quanto oggetto di proposta, discussione, deliberazione da parte dell'Assemblea sarà constatato da processo verbale, da trascrivere su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

## Articolo 17<sup>7</sup>

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da non meno di tre membri più il Presidente e non più di sei membri più il Presidente. Il Presidente viene eletto separatamente dall'assemblea ed immediatamente dopo il termine della elezione del Consiglio Direttivo. Essi restano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, su richiesta del Presidente, gli altri consiglieri possono sostituirlo tramite cooptazione con votazione a maggioranza assoluta. I consiglieri cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza (tre consiglieri più il Presidente), si intenderà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il segretario uscente, devono convocare l'assemblea generale per la rielezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro 20 giorni dal ricevimento delle dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà sciolto ed a convocare l'assemblea provvederà il Vice Presidente ed il Segretario ed in assenza, i due consiglieri più anziani.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Articolo così modificato dapprima con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004 e successivamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Novembre 2008.

<sup>8</sup> Il testo originario del presente articolo era il seguente:

«L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da non meno di sei e non più di undici eletti dall'Assemblea tra i soci che restano in carica per il periodo che sarà determinato

## Articolo 18<sup>9</sup>

Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea generale. L'elezione del Presidente avviene dopo l'elezione e composizione del Consiglio Direttivo; il Consiglio e il Presidente a loro volta eleggono al loro interno con voto a maggioranza semplice, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.<sup>10</sup>

## Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di quattro consiglieri con avviso scritto, spedito sette giorni prima del termine fissato per la riunione.

---

*dall'Assemblea, comunque non superiore a due esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri possono sostituirlo tramite cooptazione con votazione a maggioranza assoluta.*

*I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.*

*Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri (sei), si intenderà dimissionario l'intero Consiglio direttivo ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio direttivo, trascorso tale termine la immediata convocazione sarà disposta dal presidente».*

Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

*«L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da non meno di tre e non più di undici eletti dall'Assemblea tra i soci che restano in carica per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a due esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri possono sostituirlo tramite cooptazione con votazione a maggioranza assoluta.*

*I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.*

*Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri (sei), si intenderà dimissionario l'intero Consiglio direttivo ed i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio direttivo, trascorso tale termine la immediata convocazione sarà disposta dal presidente».*

<sup>9</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

<sup>10</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

*«Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente da scegliere tra i soci particolarmente qualificati e che si siano distinti nelle finalità perseguite dall'Associazione e un Vice Presidente; essi resteranno in carica per lo stesso periodo determinati dall'art. 17.*

*Il Consiglio nomina un segretario che è scelto nell'ambito dei suoi membri».*

Nell'invito dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza che può essere diverso da quello della sede sociale.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio può deliberare solo se presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide anche se prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno fatte risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 21**

Il Consiglio è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà, nessuna esclusa eccettuato solo quella che la legge tassativamente riserva all'Assemblea. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio Consuntivo;

- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

#### Articolo 22<sup>11</sup>

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o impedimento di questo al Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo potrà procedere all'acquisto di beni immobili e contrarre mutui ipotecari.

Il Consiglio Direttivo può conferire la propria rappresentanza dell'Associazione agli altri consiglieri e nominare promotori alle liti con tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti, tutte le cariche sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

<sup>12</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

### Articolo 23

I consiglieri che per tre volte consecutive risultano assenti ingiustificati decadono dalla carica.

### Articolo 24<sup>13</sup>

È previsto in caso di recesso, per qualunque motivo, salvo l'espulsione da parte del consiglio dei soci, l'associato può passare di diritti la propria adesioni a parenti in linea retta di I grado.<sup>14</sup>

### Articolo 25

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

---

*«La rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di assenza o impedimento di questo al vice presidente. Il presidente dell'Associazione può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo potrà procedere all'acquisto di beni immobili e contrarre mutui ipotecari. Il Consiglio direttivo può conferire la propria rappresentanza dell'Associazione agli altri consiglieri e nominare promotori alle liti con tutti i poteri previsti dalle leggi vigenti, le cariche di presidente e di consiglieri sono gratuite»*

<sup>13</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

<sup>14</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

*«È previsto in caso di recesso, per qualunque motivo, salvo l'espulsione da parte del consiglio dei soci, l'associato può passare di diritti la propria adesioni a parenti in linea retta di I grado».*

## Articolo 26<sup>15</sup>

Eventuali avanzi di gestione andranno accantonati sul fondo di riserva con l'obbligo di reinvestirli a favore dell'attività istituzionale prevista dallo statuto.<sup>16</sup>

## Articolo 27

Il Consiglio Direttivo nomina le commissioni di studio e di lavoro determinandone i poteri, la composizione, il funzionamento e la durata; provvede alla redazione di regolamenti che porta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

### *TITOLO IV*

#### *Bilancio - patrimonio - scioglimento*

## Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono nel mese di dicembre di ogni anno. I bilanci relativi devono essere approvati dall'assemblea generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

---

<sup>15</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004.

<sup>16</sup> Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

«I contributi degli associati, ed i beni acquistati con questi, costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso».

## Articolo 29

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative (determinate anno per anno dal Consiglio Direttivo), nonché da eventuali atti di liberalità, lascito o donazione, venga in proprietà dell'Associazione stessa e delle somme accantonate a qualsiasi titolo. La quota associativa annua deve essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno sociale, trascorsa tale data il socio sia esso Fondatore o Ordinario verrà depennato dal libro dei soci.

## Articolo 30<sup>17</sup>

A risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Consiglio Direttivo, provvederà a dirimere le questione e ad adottare provvedimenti: per liti tra i soci, il Consiglio direttivo con provvedimenti appellabili davanti all'Assemblea generale, tra i soci e il Consiglio direttivo, si pronuncerà l'assemblea generale i cui provvedimenti o deliberato, sarà insindacabile ed inappellabile senza possibilità di ricorso alla magistratura ordinaria.

L'assemblea generale nominerà tre revisori dei conti solo se ne ravvisi la necessità.

---

<sup>17</sup> Articolo così modificato dapprima con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 18 Dicembre 1998 in adeguamento dello statuto al decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 «*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*» (Pubblicato in G. U. n. 1 del 2 Gennaio 1997 - S. O. n. 1); e successivamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Novembre 2008.

Lo scioglimento o la devoluzione definitiva di beni dell'Associazione potranno essere deliberate dai soci superstiti e solo con la maggioranza prevista dall'art. 14 dello statuto vigente.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore. Questi, estinte tutte le obbligazioni in essere, procederà alla devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili residui, secondo quanto stabilito dall'art. 30<sup>ter</sup> lettera b) del vigente statuto.<sup>18</sup>

#### Articolo 30<sup>bis</sup>

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

---

<sup>18</sup> Il testo originario del presente articolo era il seguente:

*«A dirimere tutte le contestazioni che potessero insorgere tra i soci e l'Associazione saranno nominati dall'assemblea tre arbitri le decisioni dei quali sono inappellabili. L'assemblea nominerà altresì tre revisori dei conti e due supplenti. Il collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.*

*Lo scioglimento, devoluzione o la liquidazione dell'Associazione potranno essere deliberate solo con la maggioranza prevista dall'art. 14 del presente statuto. In caso di scioglimento sarà dall'Assemblea nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro Tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, secondo la volontà assembleare»*

Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Novembre 2008 era il seguente:

*«A dirimere tutte le contestazioni che potessero insorgere tra i soci e l'Associazione saranno nominati dall'assemblea tre arbitri le decisioni dei quali sono inappellabili. L'assemblea nominerà altresì tre revisori dei conti e due supplenti. Il collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.*

*Lo scioglimento, devoluzione o la liquidazione dell'Associazione potranno essere deliberate solo con la maggioranza prevista dall'art. 14 del presente statuto. In caso di scioglimento sarà dall'Assemblea nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro Tempore».*

## Articolo 30<sup>ter</sup><sup>19</sup>

E' posto il:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Articolo inserito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 18 Dicembre 1998 in adeguamento dello statuto al decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 «*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*» (Pubblicato in G. U. n. 1 del 2 Gennaio 1997 - S. O. n. 1).

<sup>20</sup> Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 28 Dicembre 2004. Il testo del presente articolo prima della deliberazione del 28 Dicembre 2004 era il seguente:

«E' posto il:

- a) *divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.*
- b) *Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge*

*L'art. 24 dello statuto viene sostituito, in base alla legge indicata, come segue: intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa».*



Associazione foresta club – Cervaro Piazza ai Caduti n.1 – C.F. n.  
90005460606



## REGOLAMENTO INTERNO

### PREMESSA:

L'Associazione socio culturale Foresta Club (di seguito Associazione), in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente "Regolamento Interno" che è parte integrante dello Statuto stesso. Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dall'Assemblea Generale e saranno comunicate ai Soci. Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

- L'Associazione non potrà mai trasformarsi in partito o lista civica o fondersi con qualsiasi partito politico per proporsi a competizioni amministrative;
- L'Associazione non potrà essere utilizzata per perseguire interessi personali o per indirizzare le iniziative interne a vantaggio di uno o più soci.
- l'associazione si è costituita allo scopo di realizzare, nella frazione , un centro di aggregazione , socializzazione nonché recupero del patrimonio culturale storico ambientale ed organizzare, promuovere , attività utili all'aiuto alle famiglie, ai giovani e agli anziani, nonché la promozione dell'associazionismo;
- lo scopo principale del sodalizio è stato individuato in attività socio culturali dirette al perseguimento di utilità sociale e alla sensibilizzazione di ogni aderente partecipante verso il recupero delle tradizioni locali e dei valori etici, morali ed educativi ;
- gli intendimenti rieducativi dell'associazione si coniugano senza dubbio alcuno con il messaggio della chiesa cattolica;

### ART.1

**Il presente regolamento modifica e sostituisce integralmente quello precedente approvato dall'Assemblea Generale dei soci in data 4.5.1996. Le norme approvate e dettate negli articoli che seguono, dovranno essere rispettate da tutti i soci iscritti ed integrano il contenuto dello Statuto sociale al quale fa riferimento. Per quanto qui non previsto si fa riferimento Allo statuto ed alle norme del codice civile.**

### ART.2 TESSERAMENTO - ADESIONE

Il tesseramento ovvero l'adesione alla associazione avviene annualmente nel mese di novembre. Le richieste di adesione potranno essere accolte dal 1 al 30 Novembre di ogni anno. Tutti possono presentare istanza direttamente ed unicamente ai componenti il consiglio Direttivo e presidenza su apposito modulo predisposto dall'associazione annualmente. L'istanza di adesione verrà esaminata entro il 20 dicembre dal consiglio direttivo che non ha obbligo di accoglimento ,o di motivazione in caso di rigetto della domanda,. In particolare non è consentito la presentazione cumulativa di richieste, ogni adesione deve essere presentata direttamente e personalmente ad uno dei soggetti sopra indicati.

### ART.3 CAMPO D'AZIONE E REGOLE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

*[Handwritten signatures]*

IL RESP. 1° AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. Attilio COLETTA

Il programma economico di previsione legato alle attività e iniziative da intraprendere verrà proposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Nel quadro di questo programma generale, il Consiglio direttivo guiderà l'azione dei soci secondo linee che di volta in volta riterrà opportune per ogni singola iniziativa, assicurandone la copertura finanziaria, il rispetto delle normative di legge e quant'altro necessario per garantire il buon esito dell'iniziativa stessa.

Fuori dal programma generale previsto è consentito ad ogni singolo socio o gruppo di soci proporre al Consiglio direttivo nuove iniziative che dovranno essere autorizzate dal Consiglio prima di essere intraprese. Nell'azione svolta per rendere operative le varie iniziative, il Consiglio di direttivo ed i singoli soci dovranno considerare quanto segue:

- rispetto di altre Associazioni locali esistenti, evitando di invadere in maniera scorretta e concorrenziale il proprio ambito;
- proporsi in collaborazione e collegamento con le amministrazioni locali, provinciali e regionali con proposte e progetti, richiesta di finanziamenti ed aiuti di ogni genere, collaborazione e disponibilità;
- per tutte le iniziative, cercare sempre di riporre la massima attenzione e considerazione verso i giovani e gli anziani in modo da farli sentire al centro della vita dell'Associazione cercando di coinvolgerli, renderli protagonisti di iniziative e progetti, creare opportunità di crescita culturale e sociale promuovendo manifestazioni con fini: di utilità sociale, educazione ambientale, recupero delle tradizioni locali, ricerca e recupero dell'artigianato e artigianato artistico; promozione del territorio e del patrimonio storico ambientale.

#### ART. 4 UTILIZZO DELLE STRUTTURE

L'utilizzo delle strutture e della sede dell'associazione è consentito a tutti i soci iscritti, nel rispetto delle norme di buon comportamento. L'uso non deve compromettere mai la sicurezza del luogo ed i soci, in particolar modo genitori dei bambini, dovranno svolgere autonoma ed attiva vigilanza verso i medesimi in particolar modo nel parco giochi. Gli spazi fruibili della sede associativa permettono la organizzazione da parte dei soci di incontri e iniziative personali e fuori dalla programmazione del C.D. Tali forme di iniziative dovranno essere preventivamente concordate con gli organi di amministrazione dell'associazione.

#### ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da non meno di tre e non più di sette soci compreso il presidente anch'egli eletto direttamente dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio svolge tutte le funzioni demandate dalla Statuto Sociale. Propone, regola, dirige ogni attività della vita sociale del sodalizio.

Ogni decisione presa dal consiglio direttivo tranne quelle riservate all'assemblea generale, non sono appellabili, fatte franche solo le delibere in materia di sanzioni disciplinari che sono opponibili ricorrendo all'assemblea generale che decide definitivamente sul ricorso.

Il Consiglio Direttivo può a suo insindacabile giudizio e per il raggiungimento degli scopi statuali, richiedere o partecipare ad iniziative congiunte con altre associazioni locali, provinciali, regionali e Nazionali.

#### ART. 6 SOCI VOLONTARI

L'Associazione nella organizzazione delle iniziative si avvale dell'opera spontanea e gratuita dei soci ai quali non è riconosciuto alcun compenso tranne l'eventuale, documentato rimborso spese. I soci volontari sono per l'associazione la base portante ai fini della realizzazione delle dei programmi ed il sostegno irrinunciabile all'esistenza stessa del sodalizio. Ciò nonostante va specificato che nell'espletamento della loro insostituibile opera, dovranno porre la massima attenzione e diligenza poiché in caso di infortunio o danni, attribuibile a superficialità, inosservanza delle regole interne o imprudenza ed imperizia del socio volontario stesso, l'associazione non ne risponde. Solo nel caso che l'evento dannoso verificatosi sia addebitabile alle strutture associative il danneggiato fruita della copertura assicurativa.

IL RESP. 1° AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. ANTONIO COLETTA

  
Tumulitto Carmine

## ART. 7 RAPPORTI CON LA PARROCCHIA

I rapporti con la parrocchia vengono tenuti regolarmente dal rappresentante legale dell'Associazione. Come consuetudine, ogni iniziativa religiosa da parte della parrocchia, ha la precedenza sulle iniziative della Associazione. L'organizzazione annuale dei festeggiamenti a Maria SS. Regina della Pace, spetta al comitato Festeggiamenti formato su richiesta ed indicazione del Parroco.

I festeggiamenti si svolgono nella piazza in proprietà dell'Associazione, per tutta la durata degli stessi, la Piazza, la Chiesa ed il palco, sono automaticamente a disposizione del Comitato festa e della Parrocchia che assumono ogni responsabilità derivante dalle attività, e manifestazioni organizzate. Non saranno a disposizione del comitato festeggiamenti, tranne specifici accordi con il Consiglio Direttivo dell'associazione, impianti, arredi, locali della sede associativa che rimarranno chiusi.

## ART. 8 COMPORTAMENTO DEI SOCI

Il comportamento dei soci dovrà essere conforme allo spirito ed agli intendimenti socializzanti, apolitici e solidaristici dell'Associazione, quindi non sono ammessi: bestemmie, litigi, inosservanza delle decisioni dell'assemblea e del Consiglio, svolgere attività politica o atti di denigrazione dell'Associazione o che comunque arrechino danni all'immagine della medesima, tentativi di delegittimazione del consiglio e del presidente in carica con la divulgazione, all'interno ed all'esterno dell'associazione, mediante notizie false o travisamento dei fatti che riguardano gli affari, le persone iscritte, e gli organi sociali dell'Associazione. I comportamenti negativi e contrari all'Associazione, saranno sanzionati secondo l'art. 9 del regolamento.

## ART. 9 SANZIONI DISCIPLINARI

Il comportamento contrario alle norme stabilite nello statuto e nel presente regolamento, saranno sanzionati con decisione unanime del Consiglio Direttivo. Il ricorso contro le decisioni disciplinari va presentato entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al Presidente del Consiglio che convocherà entro i 30 giorni successivi alla presentazione del ricorso, l'Assemblea Generale che in seduta straordinaria, con le maggioranze indicate nello statuto, delibererà sul ricorso stesso.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono inappellabili ed è escluso il ricorso alla Magistratura Amministrativa o Ordinaria proprio per il principio dell'autonomia di cui un'associazione deve godere.

**SANZIONI : oltre quelle previste dallo Statuto sono:**

- in caso di bestemmia - Lettera di diffida;
- in caso di litigi : secondo la gravità da 10 a 30 giorni di sospensione dalla frequenza e dal voto;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento e Statuto: espulsione dall'Associazione.

L'espulsione dovrà essere adottata anche nel caso di reiterazione per tre volte di comportamenti che determinano l'applicazione della diffida e di due sospensioni o comunque di cumulo delle stesse. Quest'ultimo provvedimento, determina per l'espulso l'impossibilità a richiedere una nuova adesione all'Associazione per tre anni sociali. La sanzione dell'espulsione viene adottata anche nei casi di reati gravi connessi alla qualità di socio e determinanti l'intervento d'Ufficio dell'Autorità giudiziaria penale ed ancor prima della pronuncia della stessa Autorità ed indipendentemente dall'esito del procedimento.

## ART. 10 RINNOVO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo formato nel minimo da tre soci eletti e dal Presidente e nel massimo dai sei soci e dal Presidente. Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea dei soci, mentre il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere, vengono scelti ed eletti nell'ambito dei componenti il consiglio direttivo. Entro sette giorni successivi alla elezione del Consiglio e del Presidente,

IL RESP. 1° AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. ANTONIO COLETTA

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

quest'ultimo deve convocare gli eletti nella prima seduta di Consiglio per determinare ed eleggere con maggioranza dei componenti , a votazione palese, il vice Presidente, il segretario , il cassiere.

Gli eletti, come previsto statutariamente rimangono in carica per anni tre e sono rieleggibili. Le cariche sociali non sono obbligatorie e devono essere accettate da ogni singolo eletto .

Nel caso di dimissioni del Presidente, decade anche il Consiglio direttivo, mentre nel caso di dimissioni dei consiglieri, Vice presidente , Segretario o Cassiere, Il consiglio può provvedere alla sua sostituzione nell'ambito del Consiglio stesso . La cooptazione è nella facoltà del Presidente che decide se richiederla . La cooptazione di altro consigliere in sostituzione di uno o più membri del consiglio dimissionari , se richiesta, avverrà solo con votazione unanime del Consiglio direttivo. Per la cooptazione si terrà conto in primis dei soci candidati ma non eletti ma rientrati nella graduatoria del rinnovo del consiglio, diversamente verrà cooptato individuando il nominativo dall'elenco generale dei soci.

Nel caso in cui venisse a mancare il numero minimo per la composizione del consiglio (tre consiglieri più Presidente), Il consiglio ed il presidente si intenderanno decaduti. In questo caso il Presidente ed il segretario o i consiglieri rimasti in carica, dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la rielezione degli organi statutari.

Ogni socio regolarmente iscritto , età maggiore degli anni 18, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto al voto ed ad autocandidarsi per la presidenza o la composizione del Consiglio direttivo. Nel caso di elezione sia nel C.D. che alla Presidenza, l'eletto deve scegliere solo uno dei ruoli da svolgere.

Ogni socio in regola, potrà esprimere un solo voto e rappresentare con delega solo un altro socio sia nel caso di rinnovo degli amministratori come pure in tutte le altre assemblee generali.

#### **DIMISSIONI DEL PRESIDENTE.**

Nel caso di dimissioni del presidente, tutto il consiglio si intende decaduto , in questa eventualità è il Vice Presidente ed il segretario che provvederanno entro 20 giorni dalle dimissioni, alla convocazione dell'assemblea generale per la rielezione del Consiglio direttivo .

#### **CANDIDATURE:**

Ogni socio in regola può autocandidarsi fino a 20 minuti prima della chiamata dell'assemblea generale per il rinnovo del C.D.. Può candidarsi sia come Presidente come pure come consigliere nella stessa assemblea generale. Il presidente ed il segretario del C.D. anticiperanno di 60 minuti la loro presenza nel luogo dell'assemblea per raccogliere le autocandidature, queste, potranno essere presentate anche nei cinque giorni precedenti all'adunanza comunicandole al Presidente o al segretario.




Tutte le candidatura andranno a formare due distinti elenchi riportati in ordine alfabetico. Elenco dei candidati a Presidente ed elenco dei candidati al Consiglio Direttivo.

#### **VOTAZIONI rinnovo Consiglio Direttivo:**

Le operazioni di voto si svolgeranno come segue:

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio dovranno essere svolte **adottando il sistema del voto segreto.** L'assemblea per il rinnovo o rielezione degli organi di amministrazione dell'Associazione, (Consiglio Direttivo e Presidente ed eventuali revisori dei conti) verrà convocata con all'ordine del giorno il solo punto delle elezioni. **Solo per questa assemblea non è ammessa delega ad altro socio.**

Il Presidente uscente constaterà la validità o meno dell'assemblea applicando quanto dettato dall'articolo 14 dello Statuto circa la validità della costituzione e le maggioranze ivi indicate. In seconda convocazione l'assemblea , come da statuto, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti . Il Presidente procederà a leggere i nomi dei candidati dei due elenchi e spiegando ai presenti il sistema di votazione e richiedendo l'indicazione di due soci che fungeranno da scrutatori per il conteggio dei voti.



IL RESP. 1° AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. ANILIO COLETTA

Si procederà allo scrutinio segreto iniziando dall'elenco dei candidati al Consiglio, dopo aver consegnato le schede per la votazione. La votazione avverrà per ogni singolo candidato, scrivendo sulla scheda **SI** o **NO** oppure lasciando la scheda in bianco che significherà astensione dal voto. Al termine della prima votazione verranno conteggiati tutti i **SI** che equivarranno al totale dei voti ricevuti dal candidato, che per essere eletto ed inserito nella graduatoria, dovrà ottenere *2/3 del* voti del totale degli elettori presenti. Tale operazione verrà ripetuta per ogni nominativo dell'elenco sia dei candidati a consigliere che a Presidente.

Infine al termine delle votazioni dei candidati al consiglio verrà stilata secondo i voti ottenuti, la graduatoria degli eletti.

Per l'elezione del Presidente si procederà nel medesimo modo. Sia i componenti del C.D. uscente che i candidati potranno esprimere il loro voto.

Nello stilare la graduatoria in caso di pari numero di voti fra più candidati, si terrà presente l'anzianità di iscrizione all'associazione, nel caso permanesse parità anche nell'anzianità di socio, si terrà conto dell'età del candidato privilegiando il più anziano. Quindi a parità prevarrà in graduatoria il candidato iscritto da più tempo e nel caso ancora di parità, il più anziano di età, se persiste parità si procederà solo tra questi candidati, a ballottaggio in **questo caso non è richiesta la maggioranza del 2/3**. I soci elettori dovranno, in una unica votazione, scegliere fra tutti i candidati messi a ballottaggio. Chi avrà più preferenze fra questi, verrà inserito nell'elenco - graduatoria secondo l'ordine dei voti ricevuti nel ballottaggio. In caso di parità nel ballottaggio, si applicherà quanto quanto riportato all'inizio del presente comma.

#### ART. 11 QUOTE SOCIALI.

Le quote sociali possono essere variate una sola volta all'anno dal consiglio direttivo entro il mese di Novembre. La riscossione deve avvenire a partire dal 1 gennaio di ogni anno sociale e fino al 31 dello stesso mese. I soci che non provvederanno entro tale termine al pagamento della quota sociale, con delibera del consiglio verranno depennati dal libro dei soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo, concedere ai ritardatari un proroga massima di gg. 15 (quindici).

#### ART 12 RICHIESTA DI RIAMMISSIONE NELL'ELENCO DEI SOCI.

Il socio che è stato depennato dal libro per inadempienza sulla quota sociale, nel caso di richiesta di riammissione, ed in assenza di preventiva comunicazione di rescissione entro il mese di settembre dell'anno sociale precedente, dovrà versare anche la quota dell'anno precedente. Il cumulo massimo di quote arretrate da versare è stabilito in due anni sociali. E' nella facoltà del consiglio direttivo la valutazione circa l'ammissione delle ragioni addotte per la mancata comunicazione di rescissione del socio. Il direttivo valutati i motivi rappresentati, con parere unanime, può accogliere la richiesta deliberando caso per caso la non applicazione dell'art. 12 del regolamento interno, **la decisione è inappellabile**.


Il presente regolamento, FORMATO DA CINQUE PAGINE SCRITTE E STAMPATE CON SUPPORTO INFORMATICO E DA 12 ARTICOLI, è stato discusso ed **APPROVATO con voto favorevole di soci 30 (TRENTA) su 30 (TRENTA) presenti o rappresentati con delega ed aventi diritto al voto, nell'assemblea Generale del 28 novembre 2008, in seduta straordinaria ed in seconda convocazione.**

**soci presenti:** LEONARDI FRANCESCO, TUMOLILLO CARMINE BRUNO, ANTONIETTA SIDONIO, VILIA DI CICCIO, RUSSO GRAZIELLA, VITTORIO TUMOLILLO, CAIRA FELICE, ABATE BENEDETTO, VALENTE DOMENICO, ABBRUZZESE GIUSEPPE, GARGANO SILVANA, CAIRA STEFANIA, SACCO MARIA PIA, RUSSO PATRIZIA, VALENTE ALDO, MENDOLICCHIO ARMANDO, GARGANO ANTONIO, RUSSO MARIO;  
**rappresentati con delega:** MASSIMO LEONARDI, MARTA VALENTE, RAIA LORENZO, MARCELLO PALUMBO, VITALE FABIO, CAIRA ANTONINO, CAIRA PAOLA, LEONARDI MARCO AURELIO, D'ALIESIO LORELLA, TUMOLILLO MAURO, TESTA NADIA, VALENTE DANIELA.

IL SEGRETARIO




GLI SCRUTATORI



IL PRESIDENTE

AG. STRAORDINARIA 28/12/2008



IL RESP. 1° AREA AMMINISTRATIVA  
Dott. Attilio COLETTA

